

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1 - Costituzione, composizione e durata

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., è istituita la "Commissione per il Paesaggio".
Tale commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del Comune in materia di tutela paesaggistico-ambientale.
2. La stessa è composta da tre Componenti, compreso il Presidente. Il Presidente deve essere in possesso di laurea ed abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. I Componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente alla pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, alla progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela dei beni architettonici e culturali, alle scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I Componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie di cui sopra. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione a Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
3. La nomina, la revoca e/o sostituzione dei Componenti e del Presidente della Commissione per il Paesaggio avviene con Deliberazione di Giunta Comunale.
4. La Commissione per il Paesaggio dura in carica, fatte salve le possibili revoche e/o sostituzioni, per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata ed, in ogni caso, fino alla nomina della nuova Commissione conseguente alla scadenza del mandato elettivo dell'Amministrazione.
5. I Componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. Inoltre, sono dichiarati decaduti i Componenti della Commissione che, nel corso del mandato, si ritrovassero nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale provvederà alla sostituzione.
6. La partecipazione dei Componenti alla Commissione per il Paesaggio non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, la Giunta Comunale comunque può prevedere un rimborso spese per i singoli membri.

Articolo 2 - Casi di incompatibilità

1. I Componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio:
 - non possono essere Consiglieri Comunali o membri della Giunta Comunale;
 - non devono avere in essere un rapporto di dipendenza (pubblico impiego), continuativa o temporanea, con il comune di Rogno o con enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale;
2. I componenti della Commissione devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza di incompatibilità di cui al precedente punto.

Articolo 3 - Compiti della Commissione

1. La Commissione, secondo quanto indicato nei criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni paesaggistici, approvati con D.G.R. n. 8/2121 del 15.03.2006, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai criteri regionali sopra citati, anche in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e le congruità con i criteri di gestione del bene, in particolare:

- a) in caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs 42/2004) dichiarati mediante provvedimento specifico, nella valutazione si farà riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso;
- b) nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del D. Lgs 42/2004), nella valutazione si farà riferimento al significato storico - culturale, ecologico e naturalistico, estetico - visuale degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento di Parchi e Province.

Considerata la valenza paesaggistica sia del PTCP che dei Piani territoriali dei Parchi, la valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Inoltre, nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve fare riferimento alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico;
- nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale;
- nei Piani Territoriali di Coordinamento di Parchi e Province;
- nel Piano di Governo del Territorio;
- nello Studio Paesistico comunale.

Nel caso in cui la Commissione per il paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa si esprime, comunque, in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo anche se questo, all'esame dello sportello unico dell'edilizia, sia risultato conforme al progetto preventivo.

2. La Commissione esprime:
 - a) parere obbligatorio, come previsto dall'art. 81 comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i., in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune;
 - b) giudizio di impatto paesistico, come previsto dall'art. 64 comma 8 della LR 12/2005 e s.m.i., relativamente ai progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - c) valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto per tutte le aree, soggette a possibili edificazioni, ricadenti nelle classi di sensibilità alta e molto alta dello Studio paesistico comunale, ai sensi dell'art. 15 del Piano delle Regole - Normativa;
 - d) il parere, nei casi previsti dalla legge per opere pubbliche comunali, ove sia presente un impatto paesaggistico;
 - e) ulteriori pareri prescritti dalla normativa vigente.
3. In materia di pianificazione urbanistica, la Commissione per il Paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere, comunque non vincolante, esclusivamente nei casi in cui ciò venga richiesto dall'Amministrazione, in merito:
 - a) alla capacità del progetto di integrarsi con il contesto urbano ed ambientale;
 - b) alla sostenibilità ambientale del progetto;
 - c) alla fruibilità del territorio in seguito alla trasformazione proposta. Conseguentemente, si potrà esprimere in merito:
 - . alle proposte di variante al documento urbanistico di pianificazione del territorio;
 - . ai programmi di riqualificazione urbana;
 - . ai piani attuativi;
 - . ai piani attuativi in variante al documento urbanistico di pianificazione del territorio;

- . ad altri strumenti di pianificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;
 - . ai pareri preventivi;
 - d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
 - e) agli accertamenti di compatibilità paesaggistica.
4. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la migliore comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.

Articolo 4 - Casi di esclusione del parere della Commissione

1. Il parere della Commissione è escluso nei seguenti casi:
- opere soggette a Permesso di Costruire o DIA, non comprese nei casi di obbligatorietà dei pareri di cui al precedente art. 3;
 - richieste di volture di provvedimenti abilitativi;
 - richieste di proroga dei termini di inizio o fine lavori;
 - istanze per il quale il diniego del provvedimento abilitativo sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche connesse, ad esempio, al titolo o alla idoneità giuridica urbanistica dell'area;
 - per carenza documentale non integrata in sede istruttoria.

Articolo 5 – Attività della istruttoria, segreteria e convocazione

1. E' attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica ad una specifica professionalità, in considerazione del titolo di studio e dell'esperienza in materia che riveste all'interno dell'Ente. Tale professionalità ha la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista.
2. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione per il Paesaggio il responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica o suo delegato.
3. Il Presidente della Commissione, o suo delegato, convoca la Commissione per il Paesaggio in tempo utile, affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge o comunque in relazione alla necessità d'esame delle pratiche in istruttoria.
4. L'avviso di convocazione è recapitato ai Componenti della Commissione almeno tre giorni prima della riunione, tramite posta, fax o qualora fosse possibile, con mezzi informatici.

Articolo 6 - Funzionamento e verbalizzazioni

1. Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà più uno dei Commissari, compreso il Presidente.
2. Le sedute della Commissione per il Paesaggio non sono pubbliche.
3. La Commissione per il paesaggio può sentire i progettisti, invitandoli a presenziare, per avere chiarimenti sui progetti presentati, od effettuare sopralluoghi, quando lo ritenga necessario, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l'espressione del parere.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I Componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini, fino al quarto grado, ovvero interventi riguardanti interessi di professionisti che operano nello studio di tali Commissari o con gli stessi associati.

6. Di ogni pratica visionata dalla Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere una sintesi dell'intervento, il vincolo al quale è soggetto, l'enunciazione delle questioni trattate, il nome dei presenti, i pareri espressi e la decisione assunta.
7. Il verbale è sottoscritto da tutti i Componenti della Commissione presenti.

Articolo 7 - Termine per l'espressione del parere

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Articolo 8 – Pubblicità e diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata ai componenti la Commissione, pubblicato all'albo pretorio, secondo le modalità prescritte dallo Statuto Comunale, e sul sito del Comune di Rogno.